

Codice A18040

D.D. 23 febbraio 2015, n. 417

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 08/2015 per la realizzazione di una difesa spondale in sinistra idrografica del torrente Noce, lungo la pista ciclabile Frossasco - Cumiana. Richiedente: Comune di FROSSASCO (TO).

In data 21/08/2014 (ns. prot. n. 44226/14.06 del 01/09/2014) il Comune di Frossasco (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale in sinistra idrografica del torrente Noce, lungo la pista ciclabile Frossasco - Cumiana. Sono previsti i seguenti lavori:

- esecuzione di una difesa in massi intasati in parte con calcestruzzo ed in parte in terra, per una lunghezza di 14,00 m; la difesa in argomento avrà un'altezza massima di circa 4,20 m dal fondo alveo e sarà fondata su un taglione in c.a. approfondito di circa 2,00 m al di sotto del fondo alveo stesso; inoltre saranno realizzate due solette in c.a., una posta a 1,10 m dal fondo alveo in posizione retrostante alla scogliera e l'altra in testa alla difesa;
- ripristino della sede viabile per una lunghezza di 16,00 m, tramite rifacimento dello *strato di fondazione* in misto frantumato stabilizzato e degli *strati di base e di collegamento* in conglomerato bituminoso;
- installazione di una staccionata in legno per uno sviluppo di 20,00 m.

Per la localizzazione di dettaglio dei succitati lavori si rimanda agli elaborati di progetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Valter Peisino, costituiti dalla *relazione tecnica-illustrativa* e da n. 6 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Frossasco, con D.G.C. n. 64 del 25/07/2014, ha approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto.

A seguito di visita sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della fauna e della flora della Provincia di Torino, di cui alla nota in data 02/09/2014 prot. n. 137729 (pervenuta in data 02/09/2014 prot. n. 44461/14.06), anche trasmesso al Comune di Frossasco;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Frossasco (TO), ad eseguire l'opera prevista, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'opera progettata potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della difesa spondale nei riguardi di tutti i carichi/azioni di progetto, in base a quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 (Norme tecniche per le costruzioni);
3. il piano di appoggio della struttura di fondazione della difesa spondale dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 2,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. la scogliera in progetto dovrà essere idoneamente raccordata, a monte ed a valle, con la difesa esistente; inoltre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. il manufatto di difesa spondale in progetto dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
6. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno provenire da cava, essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
8. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale

concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Giovanni Ercole